

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui tale istituto non può trovare applicazione quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria è determinabile in base ad una quantificazione oggettiva o quando la questione su cui si verte è di diritto.
3. Nel caso di accertamento vertente sul valore delle aree edificabili ai fini ICI, il valore delle stesse è definito con il supporto dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 2 - Avvio del procedimento su iniziativa dell'Ufficio – adesione all'invito

1. L'ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, da fissarsi avendo riguardo a quanto previsto nel successivo comma 2;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 2;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera c).
2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione all'invito come sopra specificato, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta ad un ottavo del minimo.
3. In caso di adesione all'invito con pagamento rateale il versamento delle somme dovute indicate nell'invito a comparire deve essere effettuato senza prestazione delle garanzie previste dall'art. 8 c. 2 del D.Lgs 218/1997. Le rate potranno essere richieste nel numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo o di dodici se l'importo complessivo del debito supera euro 51.645,69. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima l'Ufficio Tributi provvede alla riscossione coattiva della pretesa mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910.
5. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
6. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 3 – Avvio del procedimento su istanza del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 2, può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnazione dell'atto, istanza in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Anche il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del Comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
6. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente.

Art. 4 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, sia nei casi di procedimento ad iniziativa dell'ufficio dove l'invito a comparire non sia stato oggetto dell'adesione di cui al comma 2 del precedente art. 2, sia nei casi di procedimento ad iniziativa del contribuente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo delegato e dal Funzionario Responsabile del Tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. A seguito della definizione tramite accertamento con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge

Art. 5- Adempimenti successivi alla adesione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento con le modalità stabilite dal Comune.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dal verbale di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 633 del 26.10.1972, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio Tributi del Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il funzionario responsabile provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante;

Art. 6 - Sanzioni in caso di omessa impugnazione

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni dei tributi comunali sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte ad un ottavo del minimo se l'avviso di accertamento non è stato preceduto dall'invito a comparire

Art. 7 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2010.